

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Prot. DA/1/B1/ 4623

Napoli, 8/6/20/6-

AVVISO AL PERSONALE DIPENDENTE

OGGETTO: RITENUTA DEL 2,50% SULL'80% DELLA RETRIBUZIONE PREVISTA DAL D.P.R. 1032/73.

In riferimento alle numerosissime diffide pervenute da parte dei dipendenti a questo Servizio, finalizzate ad ottenere dall'Istituto l'immediata cessazione della ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione, operata in applicazione dell'art. 37 del D.P.R. n. 1032 del 29 dicembre 1973, ed alla restituzione, a far data del 01.01.2011, degli importi trattenuti ad oggi, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge maturati dalla data di ciascun prelievo mensile, si rappresenta quanto segue.

La citata norma stabilisce, in materia di indennità di buonuscita, a carico del datore di lavoro, un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una rivalsa a carico del dipendente del 2,50% della base contributiva.

L'art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, ha stabilito che, a decorrere dalle anzianità contributive maturate dal 01.01.2011, il computo dei trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole dell'art. 2120 codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91% sulla retribuzione contributiva utile ai fini del TFS per ciascun anno.

Secondo l'interpretazione normativa richiamata a fondamento delle diffide, l'onere retributivo è a solo carico del datore di lavoro e sarebbe da intendersi implicitamente abrogata la rivalsa del 2,50% sull'80% della retribuzione a carico del dipendente, a far data dal 01.01.2011.

A sostegno della diffide viene richiamata la sentenza non definitiva del TAR Calabria n. 564/2011, che si limita ad accogliere la censura per la parte relativa al menzionato prelievo del 2,50 % sull'80% della retribuzione, "previo accertamento dell'illegittimità".

Ad esplicitare le novità in materia di TFS è intervenuta la circolare n. 17 del 08.10.2010 dell'INPDAP, che ha precisato che l'ambito oggettivo di applicazione è costituito esclusivamente dal "computo" dei trattamenti di fine servizio e che "nulla cambia circa le modalità di finanziamento delle competenti gestioni dell'Istituto rimanendo confermato il contributo alle gestioni ex ENPAS ed ex INADEL secondo l'attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro".

Nel merito, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Spesa Sociale, con parere in data 21 dicembre 2011, richiamato nel messaggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29/2012 del 13 febbraio 2012, ha ribadito che la disposizione citata dall'articolo 12, comma 10, del D.L. n. 78 del 2010, non modifica la natura giuridica dell'indennità di buonuscita, ma si limita a dettare una diversa disciplina del computo delle quote della medesima indennità relative alle annualità successive al 2010.



Questo Servizio, per quanto di competenza, concorda con entrambi gli autorevoli orientamenti poc'anzi riportati.

Tanto premesso, salvo futuro espresso intervento normativo di segno contrario, si deve ritenere che le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R 1032/73 siano ancora vigenti e che, pertanto, la trattenuta operata sia legittima.

Cordiali saluti.

W

DIRETTORE
of Fausto Piccolo